



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 5, riunita in udienza il 09/05/2023 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:

BERETTA GIUSEPPE, Presidente e Relatore

BOTTERI GIACOMO LORENZO, Giudice

NICOLARDI GUIDO, Giudice

in data 09/05/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 5120/2022 depositato il 15/12/2022

proposto da

Celestri Srl - 13041180152

Difeso da

Raffaella Bonino - BNNRFL75D60I470F

Corrado Maugeri - MGRCRD73S12C773M

ed elettivamente domiciliato presso raffaella.bonino@odcecmilano.it

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale li Di Milano

elettivamente domiciliato presso dp.2milano@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- DINIEGO RIMBORSO IRAP 2017
- DINIEGO RIMBORSO IRES-ALTRO 2017
- DINIEGO RIMBORSO IRES-ALTRO 2018
- DINIEGO RIMBORSO IRES-ALTRO 2019

a seguito di discussione in pubblica udienza

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso RGR 5120/2022 la CELESTRI SRL, rappresentata e difesa dall'Avv. Corrado Maugeri e dalla Dott.ssa Raffaella Bonino si oppone al silenzio-rifiuto dell'Agenzia delle Entrate DP II di Milano all'istanza di rimborso presentata dalla società all'Ufficio Territoriale di Milano 3 in data 16/11/2021. Essa riguarda le imposte IRES ed IRAP versate dalla società per gli anni d'imposta 2017/2018/2019, ed è soprattutto fondata sulla sentenza n. 262/2020 Corte Costituzionale. Si costituisce l'Agenzia delle Entrate DP II di Milano, la quale argomenta in ordine alle eccezioni sollevate in gravame, deducendone l'infondatezza e chiedendone quindi il rigetto. Con memoria successiva, la Società ricorrente contesta quanto dedotto da controparte e, in ordine al rimborso per l'anno 2017, ritiene fondata la richiesta, poiché il termine decadenziale, per la domanda, decorre dalla data di versamento del saldo, vale a dire, secondo la propria interpretazione, dal momento in cui l'imposta diviene definitiva. Ribadisce quindi le richieste formulate in gravame.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente dichiarata l'ammissibilità del ricorso, poiché proposto nei termini e nei confronti dell'Ente impositore che aveva opposto il tacito diniego all'istanza di rimborso. Atto questo che rientra nella giurisdizione di questa Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado. Va poi osservato, nel merito della controversia, che questa è fondata, in via pressoché prevalente, sulla sentenza emessa dalla Corte Costituzionale G.U. 09/12/2020 n. 50, a seguito di ordinanza (atto di promovimento) da parte della Commissione Tributaria Provinciale di Milano n. 191 del 02/07/2019 sez. 8, Presidente R. G. Bricchetti, giudice Livia Martinelli, giudice estensore Guido Nicolardi, pubblicata in G.U. n. 45 del 06/11/2019. A tal proposito, è d'uopo precisare che la citata pronuncia da parte del Giudice delle Leggi afferisce:

alla indeducibilità dell'IMU dalla sola imposta IRES, limitatamente a quanto stabilito dall'art. 14 del D. Lgs. n. 23/2011, istitutivo dell'IMU, nel testo legislativo in vigore a tutto il 31/12/2013, stanti le modifiche in tal senso approvate, per gli anni successivi, dall'art. 1, comma 715, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)» e successive leggi finanziarie.

la questione di costituzionalità veniva posta dalla CTP di Milano proprio in ordine all'anno 2012, per il fatto che, a decorrere dal 2013 per il 2014, il Legislatore aveva inteso rendere deducibile, sia pure parzialmente, l'imposta comunale dall'IRES.

Ciò, secondo il Giudice remittente, poneva una non manifesta infondatezza, poiché in contrasto con gli artt. 53, 3 e 41 della Costituzione, sotto vari profili, che la Consulta ha ritenuto accoglibili. Ciò posto quindi, il riferimento alla citata sentenza della Consulta non ha alcuna attinenza con la controversia in esame, che riguarda le annualità 2017, 2018 e 2019, le cui normative specifiche prevedevano la deducibilità (in misura parziale) dell'IMU dall'imponibile IRES, in particolare così stabilita: 20% per l'anno 2017, 50% per il 2018 e 60% per il 2019. Riguardo poi all'eccezione proposta in ordine alla deducibilità dell'IMU anche ai fini IRAP, va innanzitutto considerato quanto segue. Quanto ai motivi della sentenza della Corte Costituzionale ed ai limiti che essa si pone, in ordine all'IRAP, che, riferisce parte ricorrente, afferirebbero ad un difetto dell'atto di promovimento, vale ricordare che nessuna carenza può ritenersi attribuibile all'Ordinanza di remissione pronunciata dalla CTP di Milano Sez. 8, poiché essa era resa nei termini proposti nella controversia, insorta tra l'Agenzia delle Entrate DP II di Milano, medesima odierna controparte della ricorrente CELESTRI SRL. La società immobiliare, allora ricorrente, aveva sottoposto questione che afferiva all'imposizione IRES, non contemplando l'IRAP, e difatti sostenendo "il proprio diritto alla deduzione dell'IMU versata, che ha dato luogo all'importo chiesto a rimborso, in virtù di quanto disposto dall'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917", Testo Unico dell'imposta sui redditi. Ed inoltre, e ciò vale anche per il presente giudizio, carattere preminente, sul piano concettuale stanti le norme in riferimento, assume il considerare che l'indeducibilità, totale o parziale che sia, dell'IMU dall'imponibile IRAP, secondo questo Collegio, appare ben fondata sulla diversa natura dell'IRES e dell'IRAP e soprattutto sulla consequenziale differente modalità di determinazione

dell'imponibile, esistente tra i due diversi tributi. Ovvero, a parere di questa Corte, stante il quadro normativo suddetto, con riferimento alle annualità in questione, non sarebbe equiparabile l'eventuale deducibilità ai fini IRAP con quella esistente in capo all'imposta IRES, poiché le due imposte si differenziano già in premessa per la loro diversa natura e quindi per le modalità di determinazione della base imponibile. Cosicché, mentre l'Imposta sul Reddito delle Società, mira a sottoporre al tributo il "reddito complessivo" di queste, comprensivo quindi anche dei redditi derivanti dagli immobili aziendali/strumentali, l'Imposta Regionale sulle Attività Produttive ha come obiettivo la tassazione del puro "guadagno" per l'anno di riferimento. Esso infatti viene calcolato come "valore della produzione netta", derivante esclusivamente dall'attività esercitata, in applicazione dell'art. 4, c. 1, D.Lgs. n. 446/1997, generato dai ricavi meno i costi di esercizio, trovando la differenza tra valore e costi della produzione, presenti in bilancio. Tale non trascurabile differenza porta in nuce un principio logico giuridico ben determinato, che si sostanzia nella impossibilità di poter procedere alla deduzione dall'imponibile IRAP degli importi versati per l'imposta IMU calcolata sugli immobili, poiché questi ultimi non vengono considerati, per quanto detto, nell'imponibile IRAP che si intenderebbe abbattere. In altre parole, se non si paga nulla ai fini IRAP sulla redditività degli immobili, non si può voler dedurre ciò che si paga ai fini IMU, imposta che vede come proprio unico imponibile proprio la redditività di questi. Tutto quanto fin qui dedotto e argomentato forma nel Collegio il convincimento che il rimborso IRES richiesto in relazione alla deduzione dell'imposta IMU versata, debba essere riconosciuto alla società ricorrente, con il consequenziale adempimento da parte dell'Agenzia delle Entrate, mentre non sia accoglibile l'ipotizzato rimborso IRAP. Per ciò che attiene l'annualità 2017, ferma restando la legittimità del diniego opposto dall'Ente in ordine all'IRAP, la richiesta ai fini IRES appare fondata in toto solo per i versamenti posti in essere successivamente alla data del 16/11/2017, nella quota di legge, mentre appare tardiva per i versamenti eventualmente effettuati in precedenza, dovendosi attenere al rispetto del termine decadenziale di quarantotto mesi esatti stabilito dall'art. 37 del DPR 602/73, avuto riguardo per la data dell'istanza di rimborso, formalizzata il 16/11/2021. Va pertanto accolto parzialmente il ricorso della CELESTRI SRL, nei termini di cui alla motivazione. Visto l'esito parziale dell'accoglimento, la Corte ritiene giustificata la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

**LA CORTE ACCOGLIE IN PARTE IN ORDINE AL RIMBORSO IRES NEI TERMINI DI CUI IN
MOTIVAZIONE. RIGETTA NEL RESTO. SPESE COMPENSATE.**

Milano, 9.05.2023

Presidente e relatore

(dr. Giuseppe Beretta)